



Prot. n. 4787

Bologna,

17 FEB. 2005

Ai Comuni dell'Emilia-Romagna

all'attenzione dei
Responsabili Uffici Tecnici Edilizia
Segretari Comunali

LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione oneri di urbanizzazione per le funzioni turistiche e alberghiere.

Con l'entrata in vigore della L.R. 28 luglio 2004, n. 16 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità" sono state precisate le definizioni e le caratteristiche delle strutture e delle tipologie ricettive con funzioni turistiche e alberghiere.

In particolare l'articolo 45 della citata legge regionale stabilisce che "Ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione è individuata un'unica categoria per le strutture alberghiere, che comprende alberghi e residenze turistico alberghiere ..."

In conseguenza di ciò si precisa che, ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione, i valori degli oneri previsti per le "Attività alberghiere" delle Tabelle "E", allegate alla Deliberazione regionale 4 marzo 1998, n. 849, devono essere applicati anche alle "Residenze turistico-alberghiere". Tali "Residenze turistico-alberghiere", che devono essere composte da un'unica unità immobiliare, sono così definite all'art. 5, comma 2, della citata L.R. 16/2004: *"Sono 'residenze turistico-alberghiere' e possono utilizzare la specificazione di 'residence', le strutture che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina, camere o suite e che posseggono i requisiti indicati nell'atto di giunta regionale di attuazione. Nelle residenze turistico alberghiere la capacità ricettiva può riguardare camere o suite in misura non superiore al 40 per cento del totale"*. Pertanto, tutte le altre strutture che, pur genericamente definite "residence", non abbiano le caratteristiche sopra indicate, ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione, non fruiscono dei valori previsti per le citate "Attività alberghiere" delle Tabelle "E".


Inoltre si precisa che le "Case e appartamenti per vacanze", così come definiti dall'articolo 11 della L.R.16/2004, dovranno invece essere assoggettati ai valori degli oneri di urbanizzazione della categoria funzionale "Insediamenti per le residenze turistiche" delle citate Tabelle "E" della Deliberazione regionale 849/1998. Il comma 1 dell'articolo 11 L.R. 16/2004, precisa infatti che: "Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili composti da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome, gestiti in forma imprenditoriale, per l'affitto dei turisti, senza

offerta di servizi centralizzati ad eccezione del servizio di ricevimento e di recapito, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi”

Nella prossima deliberazione regionale di aggiornamento della Deliberazione regionale 849/1998 si provvederà a modificare, come sopra indicato, le definizioni delle categorie funzionali delle tabelle “E” così da renderle omogenee alle definizioni della L.R. 16/2004.

L'Assessore regionale
al Turismo e Commercio

Guido Pasi



L'Assessore regionale alla Programmazione
territoriale, Politiche abitative e Riqualificazione urbana

Pier Antonio Rivola

